

CAMPAGNA FISCALE 2021

Dal 12 Aprile 2021 PRENOTAZIONI e APPUNTAMENTI:

- Lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 10 alle ore 16;
- Giovedì: dalle ore 13 alle ore 18.

Telefonando al n° 391.1049832



1/11

Presso le sedi **FAST/CONFSAL** Emilia Romagna:

- ✓ Via Algardi, 09 – Bologna
- ✓ Piazza Medaglie d'oro, 0 – Bologna (interno stazione Bologna C.le)

SCADENZA CONSEGNA MOD. REDDITI

La scadenza per i contribuenti per presentare la dichiarazione dei redditi 2021 è il **30 settembre** per chi presenta il 730 da solo o tramite assistenza fiscale, lo stesso vale per i Caf o al sostituto d'imposta (datore di lavoro).

La messa a disposizione del modello 730 precompilato sul sito dell' Agenzia delle Entrate è prevista per il 10 maggio e le modifiche saranno possibili dal 14 maggio.

Per il modello **Unico – Redditi** la scadenza dei termini è stata spostata al **30 novembre 2021**.

INVIO ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE

Il nuovo calendario per la presentazione all' Agenzia delle entrate:

- **15 giugno**, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- **29 giugno**, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- **23 luglio**, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- **15 settembre**, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- **30 settembre**, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

Tariffe:

TARIFFE ASSISTENZA FISCALE 2021	Associati FAST Mobilità	Associati e familiari FAST	Associati Federazioni CONFSAL	Familiari di Associati CONFSAL	ORDINARIO
Mod.730 Singolo	GRATUITO	20€ + iva	35€ + iva	35€ + iva	45€ + iva
Mod. 730 Congiunto	20€ + iva	30€ + iva	50€ + iva	50€ + iva	65€ + iva
Mod. UNICO PF	45€ + iva	45€ + iva	70€ + iva	70€ + iva	80€ + iva
ISEE/BONUS	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO	GRATUITO
ASSEGNI FAMILIARI	GRATUITO	GRATUITO	20€ + iva	20€ + iva	30€ + iva
IMU/TASI x immobile	10€ + iva	10€ + iva	20€ + iva	20€ + iva	25€ + iva

Documenti per Mod. 730/2021 – redditi 2020

da presentare a CAF-Confisal solo in copia cartacea e/o in formato digitale pdf e da conservare a cura del contribuente fino al 31/12/2026 (termine di richiesta dell'Agenzia delle Entrate).

**SCADENZA CONSEGNA Mod.730
30 SETTEMBRE 2021**

**SCADENZA CONSEGNA Mod. UNICO
30 NOVEMBRE 2021**

Per le spese per cui spetta la detrazione del 19% allegare le evidenze del pagamento con sistema tracciabile (carta di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico bancario o postale o assegno bancario o circolare). Tale disposizione non si applica alle spese per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese da strutture accreditate al servizio sanitario nazionale.

Il contribuente, che si avvale per la prima volta di CAF Confisal, in relazione alle spese pluriennali (ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili, iva acquisto casa, ecc.) deve presentare la documentazione in copia anche degli anni precedenti al 2020.

In caso di spese mediche rimborsate da polizze sanitarie, occorre allegare anche i relativi prospetti di rimborso della cassa sanitaria con il dettaglio delle singole fatture.

Il pensionato, con rimborso FASI (o altro ente per il quale le spese mediche sono detraibili anche se rimborsate) in convenzione diretta, deve portare anche il prospetto del FASI o ALTRO ENTE con il dettaglio dei pagamenti fatti su fatture mediche del 2020. Se il pagamento FASI rimessa diretta di una spesa medica viene effettuato nel 2021, tale spesa deve essere portata in detrazione nella dichiarazione 730/2022 redditi 2021

Il contribuente che intende portare in detrazione la spesa al 100%, deve annotare in fattura e/o sul documento di spesa il sostenimento della stessa al 100% con indicazione dei propri dati e firma

Dati del contribuente

- **Documento di identità** in corso di validità del dichiarante e, se dichiarazione congiunta, anche del coniuge (se non già conferiti in sede di delega o se rinnovati-riemessi dall'ultima copia fornita).
- **Tessera sanitaria** per il codice fiscale e dati anagrafici del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico (solo per chi non ha presentato la dichiarazione con CAF Confisal Bologna l'anno precedente o in caso di variazioni).
- **Dichiarazione dell'anno precedente: copia completa del 730/2020 o Modello Redditi 2020** (redditi 2019) comprese eventuali dichiarazioni integrative/rettificative o ultima dichiarazione presentata (solo per chi non ha presentato la dichiarazione con CAF Confisal Bologna l'anno precedente). In caso di Modello Redditi anche la ricevuta di avvenuta trasmissione dell'Agenzia delle Entrate. Allegare anche eventuali dichiarazioni integrative e eventuali quadri aggiuntivi Modello Redditi RW, RM e RT.
- **Versamenti F24:** deleghe di versamento F24 quietanzate (con timbro di pagamento o ricevuta di pagamento online) di acconti d'imposta IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca relativi al 2020.
- **Dati del datore di lavoro - sostituto d'imposta** presso il quale si lavora nel periodo giugno-settembre 2021 (codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, numero di telefono e mail (se diverso da quello indicato sulla CU).
- **Certificazioni di invalidità** rilasciate da Commissioni Pubbliche del dichiarante, del coniuge e familiari.

Redditi di lavoro dipendente/pensione e altri redditi

- **Certificazione Unica 2021** (redditi 2020) di lavoro dipendente e/o pensione e/o assimilati e/o collaborazioni coordinate e continuative e contratti a progetto, ivi comprese quelle dell'INPS per disoccupazione, mobilità, cassa integrazione, NASPI, indennità di maternità e quelle dell'INAIL per indennità di malattia.
- **Attestazione 2021 del datore di lavoro** delle somme corrisposte a COLF e BADANTI.
- **Certificazione 2021 (CUPE)** degli utili e dei proventi equiparati corrisposti nel 2020.
- **Certificato delle pensioni erogate da stati esteri**
- **Assegno periodico corrisposto dal coniuge separato o divorziato:** ricevute di versamento/bonifici periodici percepiti dall'ex coniuge e sentenza di separazione o divorzio con codice fiscale del coniuge separato.
- **Certificazioni rilasciate da soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare** per le locazioni brevi con finalità abitative e anche turistiche la cui durata non supera i 30 giorni, anche attraverso la gestione di portali online.
- **Documentazione delle imposte estere versate** (con traduzione in italiano)
- **Rivalutazione terreni o partecipazioni:** perizia giurata di stima e modello f24 di versamento della relativa imposta
- **Rimborsi ricevuti nel 2020** relativi a oneri portati in detrazione o deduzione in anni precedenti.

Terreni e fabbricati

- **Visure catastali/atti di compravendita** per acquisto, donazione, divisione, vendita o successione (solo in caso di variazioni immobiliari avvenute nel 2020) per chi non ha presentato la precedente dichiarazione con Assocaaf.
- **Contratti di locazione:** contratto, modello RLI e ricevuta con relativi estremi di registrazione dell'Agenzia delle Entrate e relativi canoni di affitto incassati.

Spese detraibili e deducibili

Dal 2020 per fruire della detrazione del 19%, gli oneri indicati nell'art 15 del TUIR devono essere pagati con metodi tracciabili. Il contribuente deve attestare la tracciabilità del versamento con la prova cartacea della transazione o pagamento (ricevuta del bancomat o della carta di credito, estratto conto del bancomat o della carta di credito, copia del bonifico bancario o postale, ecc...). Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici (farmacia) e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

- **Spese sanitarie** (franchigia Euro 129,11): fatture, ricevute, quietanze di pagamento e scontrini fiscali parlanti relativamente al dichiarante, al coniuge ed ai familiari a carico. Nel caso di rimborso da parte di polizza sanitaria, allegare i relativi prospetti. Tra le più comuni:
 - ✓ Prestazioni per visite mediche generiche e/o specialistiche, analisi e terapie
 - ✓ Spese odontoiatriche
 - ✓ Ticket ospedalieri/sanitari ed esami di laboratorio
 - ✓ Prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere
 - ✓ Scontrini fiscali parlanti riportanti il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco, medicinale, omeopatia o abbreviazioni), qualità (codice AIC) e quantità dei prodotti acquistati
 - ✓ Dispositivi medici (solo ed esclusivamente quelli che riportano la marcatura CE)
 - ✓ Lenti oftalmiche correttive, montature per lenti correttive, occhiali premontati per presbiopia, lenti a contatto e relative soluzioni (solo ed esclusivamente se riportano la marcatura CE)
 - ✓ Acquisto e/o affitto protesi, apparecchi e attrezzature sanitarie classificate come dispositivi medici
 - ✓ Prestazioni rese da soggetti abilitati all'arte ausiliaria della professione sanitaria come ad esempio fisioterapista, dietista, odontotecnico, podologo, ottico, ecc..
 - ✓ Sedute di neuropsichiatria-psicoterapia effettuate da professionista iscritto all'albo
 - ✓ Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per pratiche assicurative e legali, di malattia-infortunio



- ✓ Terapie eseguite nei centri autorizzati: riabilitazione, fisioterapia, ginnastica correttiva, cure termali purché sia presente la prescrizione medica e sul documento di pagamento risulti la figura professionale che ha eseguito la prestazione
- ✓ Attestato di esenzione del pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria inerente alle patologie che ne danno diritto
- **Spese per persone con disabilità:** riconosciuta da Legge 104 o certificazione rilasciata da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di guerra):
 - ✓ Spese sostenute per mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento (acquisto o affitto di poltrone e carrozzelle, stampelle, trasporto in ambulanza, ecc..) e per sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione (fax, computer, modem, stampante, telefono, ecc..)
 - ✓ Spese sostenute per acquisto motoveicoli e autoveicoli adattati per soggetti con ridotte capacità motorie, oppure anche di serie (non adattati) per non vedenti, sordomuti, persone con handicap psichico o mentale, sindrome di down, titolari di indennità di accompagnamento, invalidi con gravi e permanenti limitazioni alla deambulazione
 - ✓ Spese mediche e di assistenza specifica: medicinali, assistenza infermieristica e riabilitativa, personale qualificato addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale, educatore professionale, altre spese specifiche. Per i ricoveri presso istituti di assistenza, la parte deducibile riguarda le spese mediche di assistenza e non la retta di degenza.
 - ✓ Trasporto in ambulanza;
 - ✓ Acquisto del cane guida per i non vedenti.
- **Mutui per acquisto abitazione principale** (importo massimo detraibile Euro 4.000 a mutuo): certificazione relativa agli interessi passivi pagati nel 2020 o quietanze di pagamento (con l'indicazione separata della quota degli interessi), estratto rogito di acquisto (con intestatario, data e importo d'acquisto), estratto contratto di mutuo (con intestatario, data e importo finanziato). Per chi ha acquistato casa nel 2020 anche fattura del notaio (relativa alle competenze per il contratto di mutuo) e per eventuale perizia.
- **Intermediazione immobiliare** (importo massimo detraibile Euro 1.000 ad atto): fattura del soggetto di intermediazione immobiliare per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale ed estratto del rogito riportante i riferimenti dell'avvenuta intermediazione. Non è detraibile quanto pagato all'agenzia per la vendita dell'abitazione principale.
- **Abbonamenti trasporti** (importo massimo detraibile Euro 250): titolo di viaggio dal quale risultino le informazioni relative al soggetto che emette il titolo di viaggio e/o che effettua la prestazione di trasporto, la descrizione del trasporto, l'ammontare del corrispettivo, il numero progressivo, la data dell'emissione o dell'utilizzazione. Va presentata inoltre la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data del pagamento.
- **Spese di istruzione fino alla scuola secondaria superiore** (importo massimo detraibile per l'anno 2020 è di Euro 800 per studente): ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per iscrizione, contributi volontari e obbligatori, mensa, servizi di pre e post scuola e servizi integrati a scuole dell'infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuola elementare) e della scuola secondaria (scuola superiore) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto pubblico e all'acquisto dei libri. Questa detrazione non è cumulabile con quella delle erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- **Spese di istruzione universitaria e specializzazione:** ricevute dei versamenti effettuati per spese sostenute per frequenza universitaria e di specializzazione universitaria, master, dottorato di ricerca, conservatorio, accademia delle belle arti con chiara identificazione del corso di laurea sostenuto. Per le università non statali l'importo detraibile è stabilito annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La spesa non può essere documentata attraverso il modulo di autocertificazione stampabile, di norma, dalla posizione on line dello studente.
- **Contributo scolastico a favore di scuole di ogni ordine e grado:** ricevute della scuola o ricevute dei versamenti attestanti le somme versate con la causale erogazione liberale per innovazione tecnologica, edilizia scolastica o ampliamento dell'offerta formativa.
- **Spese per asili nido:** (importo massimo detraibile Euro 632 a figlio fino ai tre anni d'età): quietanze di pagamento della retta di frequenza. Non ha diritto alla detrazione chi nel 2020 ha fruito del "bonus asilo nido" dell'INPS.

- **Assicurazioni vita:** (importo massimo detraibile Euro 530): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze relative ai premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (per polizze stipulate dal 2001 è detraibile solo l'importo certificato relativo al rischio morte ed invalidità permanente superiore al 5%).
- **Assicurazioni con oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana** (importo massimo detraibile Euro 1291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente e di quelli per la tutela delle persone con disabilità grave): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici o quietanze con specifica condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.
- **Assicurazioni per la tutela delle persone con disabilità grave** Legge 104/92 Art.3 Comma 3 (importo massimo detraibile Euro 750 al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte e invalidità permanente): certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
- **Assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito d'imposta relativo agli interventi di Superbonus 110%:** certificazioni rilasciate dalle compagnie assicuratrici.
- **Spese per attività sportive praticate dai ragazzi:**(importo massimo detraibile Euro 210 a figlio): quietanze di iscrizione annuale e abbonamento, per i ragazzi di età tra i 5 e i 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2020 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta), ad associazioni sportive dilettantistiche, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. Le quietanze devono riportare i dati anagrafici della società, i dati anagrafici di chi effettua l'attività sportiva e l'oggetto della prestazione sportiva.
- **Spese funebri:** (importo massimo detraibile Euro 1.550 a decesso): fattura dell'agenzia di pompe funebri. Sul documento indicare in quale percentuale si beneficia della detrazione.
- **Spese veterinarie:** (franchigia Euro 129,11 e importo massimo detraibile Euro 500,00): fatture o scontrini fiscali parlanti di spese sostenute per la cura di animali.
- **Erogazioni liberali:** quietanze di pagamento a favore di ONLUS, ONG, istituzioni religiose, movimenti/partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, enti dello spettacolo, fondazioni operanti nel settore musicale, delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri stati, effettuate tramite ONLUS, organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, altre fondazioni, associazioni, comitati, Amministrazioni pubbliche, ecc.. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
- **Erogazioni liberali per COVID-19:** quietanze di pagamento a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per COVID-19. Le donazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, con carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari (NON IN CONTANTI).
- **Spese per assistenza personale soggetti: non autosufficienti:** (importo massimo detraibile Euro 2.100, reddito complessivo fino a Euro 40.000): ricevuta debitamente firmata rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza contenente gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi presta l'assistenza e di chi effettua il pagamento (assistito o familiare dell'assistito) e certificazione medica attestante lo stato di non autosufficienza.
- **Contributi previdenziali ed assistenziali:** bollettino assicurazione obbligatoria INAIL casalinghe, bollettini riscatto periodo di laurea, pagamenti contributi previdenziali volontari o di ricongiunzione periodi assicurativi, ricevute bancarie o postali relative a contributi obbligatori versati alle casse di categoria (medici, farmacisti, agenti di commercio, ecc.).
- **Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari** (importo massimo deducibile Euro 1.549,37): MAV quietanzati per colf, baby-sitter, assistenti alle persone anziane, con specifica indicazione del trimestre di riferimento, le ore lavorate nel trimestre e la paga oraria.
- **Previdenza complementare** (importo massimo deducibile Euro 5.164,57): certificazione dei premi versati direttamente dal contribuente (anche per familiari a carico). Non va fornita la documentazione dei contributi trattenuti dal datore di lavoro per i fondi di categoria.

- **Assegno periodico al coniuge:** codice fiscale dell'ex coniuge cui sono corrisposti gli assegni periodici, sentenza di separazione o divorzio, ricevute di versamento/bonifici periodici all'ex coniuge. Non sono deducibili le somme corrisposte in una unica soluzione e quelle destinate al mantenimento dei figli.
- **Adozioni:** certificazione dell'ammontare complessivo della spesa da parte dell'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione di minori stranieri.
- **Contributi ai consorzi obbligatori di bonifica:** ricevute dei pagamenti effettuati
- **Spese interventi di recupero del patrimonio edilizio, ristrutturazione, misure antisismiche, bonus facciate e bonus verde (36-50-65-90%):**
 - ✓ Dati catastali dell'immobile (reperibili dal rogito o da una visura)
 - ✓ Se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato
 - ✓ Fatture relative ai lavori eseguiti
 - ✓ Nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi, documenti tecnici, attestati di conformità, ecc.)
 - ✓ Contabili dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell'impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della predetta società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d'impresa
 - ✓ Abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
 - ✓ Per lavori condominiali la dichiarazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese
 - ✓ Per spese antecedenti il 14/05/2011, comunicazione al Centro Operativo di Pescara (con ricevuta postale di invio della raccomandata) e della relativa documentazione
 - ✓ La comunicazione inviata all'ENEA per gli interventi soggetti all'obbligo di tale comunicazione per le spese a partire dal 2018 quali ad esempio acquisto e posa in opere di serramenti comprensivi di infissi, schermature solari, impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, ecc...
- **Spese interventi di Superbonus 110% :**
 - ✓ Dati catastali dell'immobile (reperibili dal rogito o da una visura)
 - ✓ Se i lavori sono effettuati dal conduttore o comodatario, sono necessari anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato
 - ✓ Fatture relative ai lavori eseguiti
 - ✓ Nel caso in cui la fattura riporti una descrizione generica dei lavori è necessario integrarla con il dettaglio dei lavori eseguiti (preventivi, documenti tecnici, attestati di conformità, ecc.)
 - ✓ Contabili dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge o, nel caso non siano conformi alla normativa, dichiarazione dell'impresa che gli importi pagati risultano inclusi nella contabilità della predetta società ai fini della concorrenza alla determinazione del reddito d'impresa
 - ✓ Abilitazioni amministrative richieste dalla normativa edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) o, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abitativo, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui sia indicata la data inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
 - ✓ Per lavori condominiali la dichiarazione dell'amministratore che attesti di aver adempiuto agli obblighi di legge con le somme pagate e gli importi detraibili dal singolo proprietario o tabella ripartizione delle spese



- ✓ Dichiarazione di non aver beneficiato della maxi detrazione 110% per interventi di efficientamento energetico su più di una unità immobiliare
- ✓ Dichiarazione di non aver usufruito di sconto in fattura o cessione del credito (in caso di cessione/sconto parziale il modulo di trasmissione comunicazione visto di conformità)
- ✓ Relazione tecnica (D.Lgs n. 192/2005)
- ✓ Asseverazione congruità spese
- ✓ Asseverazione congruità materiali
- ✓ APE pre intervento
- ✓ APE post intervento
- ✓ Asseverazione interventi antisismici (allegato B, B1, B2 – Decreto MIT 28 febbraio 2017 n. 58)
- ✓ Dichiarazione del tecnico di iscrizione ad albo professionale
- ✓ Polizza asseverativa di RC stipulata dal tecnico incaricato con massimale > o uguale di Euro 500.000 e data pagamento premio
- ✓ Dichiarazione ENEA per ecobonus contenente allegato C e D con ricevuta di trasmissione (CPID) entro 90 giorni dalla fine dei lavori
- ✓ Contratto/Accordo di cessione al GSE dell'energia autoprodotta e non consumata per impianto fotovoltaico
- **Acquisto o costruzione box auto pertinenziale:** atto di acquisto, dichiarazione del costruttore con indicazione del costo di costruzione, bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge, preliminare di acquisto registrato (in caso di pagamenti antecedenti il rogito).
- **Acquisto mobili e/o grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)** (importo massimo detraibile Euro 10.000 ad immobile): la detrazione spetta solo se collegata all'immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per gli acquisti effettuati nel 2020 è possibile usufruire della detrazione SOLO SE l'intervento di ristrutturazione è iniziato nel periodo compreso dal 01/01/2019 al 31/12/2020. Documenti: fatture di acquisto dei beni riportante la natura, qualità e quantità, ricevute delle contabili dei bonifici o ricevute di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o carta di debito) ed estratto conto della carta di credito/debito, la comunicazione inviata all'ENEA (dal 2018 per l'acquisto di elettrodomestici in classe A+ se collegati a interventi di ristrutturazione dal 01/01/2018). L'intestatario dell'acquisto dei mobili deve essere lo stesso che ha effettuato la 'ristrutturazione'. La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
- **Spese per interventi di riqualificazione energetica (55-65-70-75%):**
 - ✓ Fatture relative ai lavori eseguiti
 - ✓ Contabili dei bonifici bancari di pagamento specifici secondo la normativa di legge
 - ✓ Asseverazione del tecnico abilitato alla progettazione (se dovuta) o certificazione del produttore
 - ✓ Attestato di certificazione (o qualificazione) energetica (se dovuto)
 - ✓ Scheda informativa (allegato E o F) compilata on line sul sito ENEA e ricevuta d'invio all'ENEA (numero protocollo CPID) o, nel caso i lavori non siano ancora terminati, autocertificazione del contribuente che entro 90 giorni dalla fine dei lavori provvederà a effettuare comunicazione ENEA
 - ✓ In caso di intervento condominiale la dichiarazione dell'amministratore dell'importo detraibile dal singolo proprietario o tabella di ripartizione delle spese e rate pagate dal condomino.
- **Spese per l'acquisto e posa in opera di colonnine per ricarica dei veicoli elettrici:** fatture relative all'acquisto e/o posa in opera.
- **Contratti di locazione ex legge 431/98 relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale:**
 - ✓ Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale secondo quanto disposto dall'art 2 comma 3 della Legge 431/98 e registrazione del contratto;
 - ✓ Contratto per immobile utilizzato come abitazione principale da lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro e registrazione del contratto;
 - ✓ Contratto per immobile utilizzato da studenti universitari fuori sede iscritti ad un corso di laurea (anche per corsi laurea in paesi UE o SEE) presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 Km per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi;

- ✓ Quietanze di pagamento del canone d'affitto (di tutti i pagamenti effettuati nel 2019).
- **Acquisto o costruzione abitazioni date in locazione:** rogito di acquisto o documentazione attestante la costruzione + il contratto di locazione per la durata di 8 anni.
- **Acquisto abitazione principale in leasing:** contratto di leasing, certificazione rilasciata dalla società di leasing attestante l'ammontare dei canoni pagati, autocertificazione che l'immobile viene adibito ad abitazione principale entro un anno dalla consegna
- **Credito d'imposta riacquisto prima casa:** rogito di acquisto del nuovo fabbricato, rogito di acquisto e rogito di vendita del precedente fabbricato (in cui ci sia l'evidenza dell'IVA o dell'imposta di registro pagata) e dichiarazione del notaio che certifichi l'importo e la modalità in cui si intende utilizzarlo e, in caso di credito risultante dalla precedente dichiarazione, 730/2020 o quadro RN Modello Redditi 2020.
- **Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti:** in relazione ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, atto di convalida di sfratto per morosità, dichiarazioni reddituali nelle quali sono stati dichiarati canoni non percepiti.
- **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** documentazione comprovante il diritto al credito d'imposta (documenti attestanti la rottamazione dei veicoli, di acquisto del veicolo elettrico e/o di servizi di mobilità elettrica).
- **Bonus vacanze:** fattura, evidenza del pagamento e riepilogo dati da sito Agenzia delle Entrate

NOVITA' E CONFERME REDDITI anno 2020

- **Scadenza presentazione e liquidazione 730:** confermata la scadenza ultima di presentazione al 30 settembre. La liquidazione in busta paga potrà avvenire dal mese di luglio al mese di settembre.
- **Nuova opzione per il 2 per mille:** possibilità di devolvere il 2 per mille anche alle associazioni culturali iscritte nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Non si tratta di una scelta alternativa rispetto a quella relativa ai partiti politici; è possibile quindi esprimere entrambe le scelte
- **Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale (dal 01/07/2020):** riconoscimento a favore dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo di Euro 600 (in presenza di reddito complessivo fino a Euro 28.000) e di un'ulteriore detrazione di importo decrescente all'aumentare del reddito (con reddito complessivo tra Euro 28.000 e Euro 40.000).
- **Rimodulazione detrazioni in base al reddito complessivo:** per i soggetti con reddito complessivo superiore a Euro 120.000 la detrazione spettante per gli oneri di cui all'art.15 del TUIR è attribuita in misura decrescente all'aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in presenza di un reddito complessivo superiore a Euro 240.000. Nel computo del reddito complessivo rientrano anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Sono escluse dalla rimodulazione le spese sanitarie, gli interessi passivi sui prestiti/mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni), gli interessi passivi sui mutui ipotecari per l'acquisto/ costruzione dell'abitazione principale. Nulla cambia per i soggetti con reddito complessivo fino a Euro 120.000 che si vedono quindi riconosciuta la detrazione del 19% ordinariamente, nei limiti previsti dalle singole spese.
- **Obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per cui si richiede la detrazione del 19% e/o indicati all'art.15, TUIR e in altre disposizioni:** il nuovo obbligo opera per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15, TUIR, è riconosciuta quindi soltanto se la spesa è sostenuta mediante sistemi di pagamento tracciabili, quali:

- ✓ Bonifici bancari o postali
- ✓ Carte di debito, di credito e prepagate
- ✓ Assegni bancari e circolari
- ✓ Applicazioni di pagamento via smartphone collegate a un conto corrente e gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati.

È esclusa la detrazione nel caso di pagamento in contanti.

L'obbligo non opera quindi per le spese deducibili previste dall'art. 10, TUIR, salvo che non sia già contemplato dalla norma (come accade, ad esempio per la maggior parte delle erogazioni liberali).



E' possibile pagare con strumenti non tracciabili (contanti) i medicinali, i dispositivi mediche le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Si ricorda che non è possibile pagare con strumenti non tracciabili le prestazioni sanitarie rese da strutture private (non in convenzione SSN)

La documentazione da presentare deve quindi essere:

- ✓ **Ricevuta della transazione/pagamento con ricevuta bancomat o carta di credito**
- ✓ **Estratto della carta di debito o di credito**
- ✓ **Copia del bonifico bancario o postale**
- ✓ **Fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale con annotazione da parte del percettore delle somme che cede il bene o che effettua la prestazione di servizio dell'utilizzo di un metodo tracciabile**

L'onere si può considerare sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa anche nel caso in cui il pagamento sia stato eseguito con modalità tracciabile da un altro soggetto con successivo rimborso in contanti da parte dell'interessato.

9/11

➤ **Bonus facciate: nuova detrazione pari al 90%** delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi finalizzati al recupero e al restauro della facciata esterna su edifici esistenti ubicati in zona A o B (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444). Nell'anno 2020 è ripartita su 10 quote annuali per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle zone del centro storico e nelle zone di completamento, compresi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. La detrazione trova i limiti propri della disciplina del recupero edilizio (riguardo, ad esempio, agli edifici oggetto di intervento ed ai soggetti che possono beneficiarne), anche se non è previsto un limite di spesa agevolabile. La norma riconosce la detrazione ad interventi su edifici, senza specificare se gli stessi debbano essere ad esclusivo uso abitativo o meno, dando come unici limiti il fatto che si tratti di edifici esistenti e quindi che siano accatastati prima dell'avvio dei lavori (è quindi esclusa la detrazione se gli interventi sono eseguiti su immobili in costruzione) e che si trovino in determinate zone territoriali omogenee del comune in cui sono ubicati, secondo le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione:

- ✓ sono finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
 - ✓ possono anche essere di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
 - ✓ devono riguardare esclusivamente le strutture opache delle facciate (pareti), balconi o ornamenti e fregi.
- Analogamente agli interventi di recupero edilizio, si ritiene possano rientrare tra le spese agevolabili anche le spese per prestazioni professionali e di progettazione necessarie alla realizzazione dell'opera, così come le opere accessorie come l'installazione di ponteggi o impalcature.

La detrazione è riconosciuta se la spesa è sostenuta tramite bonifico bancario "parlante"

La documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione è quella richiesta per il riconoscimento delle detrazioni per recupero edilizio.

➤ **Superbonus: nuova detrazione pari al 110%** delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 per spese di ristrutturazione finalizzate all'efficienza energetica, al consolidamento statico/riduzione rischio sismico di edifici residenziali. Per individuare gli interventi che fruiscono di tale detrazione va considerato che la disciplina è articolata in interventi principali detti *TRAINANTI* e interventi aggiuntivi detti *TRAINATI*.

Costituiscono interventi trainanti, ossia quelli per i quali il beneficio spetta a prescindere dalla realizzazione di altri interventi:

a) Alcuni interventi di riqualificazione energetica e in particolare **quelli di isolamento termico dell'involucro degli edifici** con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall'esterno in edifici plurifamiliari e **quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale** sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall'esterno in edifici plurifamiliari;

b) Interventi di riduzione del rischio sismico come da D.L. 63/2013 (cd sismabonus) art.16 commi da 1 bis a 1 septies
Tra gli interventi di isolamento termico si include anche la coibentazione del tetto anche se la superficie disperdente è costituita dal sottotetto privo di impianto di riscaldamento.

Gli interventi trainati sono interventi per i quali il beneficio del 110% spetta a condizione che siano realizzati gli interventi trainanti di isolamento termico, di sostituzione degli impianti termici o antisismici.

Per l'individuazione corretta degli interventi trainati va evidenziato che non tutti gli interventi trainanti sono idonei ad agevolare qualsiasi intervento trainato ma esiste un collegamento specifico tra le due categorie di interventi.

Per gli interventi di riqualificazione energetica sono:

- a) altri interventi di risparmio energetico individuati nell'art.14 del D.L. 63/2013 quali sostituzione infissi, acquisto impianti climatizzazione a biomassa, schermature solari;
- b) Installazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici;
- c) Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali ad esempio tettoie;
- d) Eliminazione barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori e montacarichi nonché ogni strumento che, attraverso la robotica o altri mezzi tecnologici, favorisca la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap.

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono:

- a) Installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici o su strutture pertinenziali quali tettoie;
- b) Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici.

E' previsto quale requisito ulteriore per fruire del 110% che gli interventi di riqualificazione energetica (trainanti + trainati) assicurino, anche congiuntamente all'installazione di pannelli fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento della classe più alta (certificato da APE).

> **Erogazioni liberali per COVID-19: nuova detrazione del 30%** per un importo non superiore a Euro 30.000 per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

> **Premi relativi a assicurazioni eventi calamitosi Sismabonus 110%: detrazione del 90%** dei premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio eventi calamitosi stipulate contestualmente agli interventi di adozione delle misure antisismiche agevolabili al 110% per il contribuente che cede ad una impresa di assicurazione il credito corrispondente alla detrazione fiscale.

> **Spese veterinarie:** l'importo massimo detraibile passa da Euro 387,34 a Euro 500,00 sempre con franchigia di Euro 129,11.

> **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** ai contribuenti che nel 2020 hanno rottamato almeno due autovetture è riconosciuto un credito d'imposta di importo massimo di Euro 750 per le spese sostenute dal 1 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, abbonamenti servizi di trasporto pubblico o di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

> **Detrazione 20% bonus vacanze:** il bonus vacanze, ossia il contributo di cui le famiglie in possesso dei requisiti richiesti possono fruire per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da strutture turistiche quali alberghi, agriturismi è fruibile all'80% come sconto sul corrispettivo dovuto al titolare della struttura turistica e per il 20% in forma di detrazione in dichiarazione da parte del contribuente.

> **Campione d'Italia:** riduzione del 50% dell'imposta netta per i soggetti residenti a Campione d'Italia.

> **Possibilità per gli eredi di presentare il modello 730** per i soggetti che sono deceduti nell'anno 2020 e comunque entro il 30 settembre 2021 (se il decesso avviene dopo il 30 settembre 2021, sarà possibile presentare esclusivamente il modello Redditi Persone Fisiche).

> **Limite reddituale di euro 4000 per i figli di età non superiore ai 24 anni:** il limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è innalzato a Euro 4.000 per i figli di età non superiore ai 24 anni (rimane di Euro 2.840,51 il limite per essere considerati fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti)

> **Detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (anni di studio previsti per il conseguimento della laurea):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi. Possono fruire del riscatto agevolato coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.

> **Detrazione del 50% per l'acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica:** per le spese sostenute fino al 31/12/2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a Euro 3.000, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.

> **Spese per il mantenimento dei cani guida:** confermata a Euro 1.000 la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.



- **Credito d'imposta per bonifica ambientale** : per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- **Credito d'imposta Sport Bonus** (65% in 3 quote annuali, nel limite del 20% del reddito imponibile) ai soggetti che effettuano erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture
- **Non prorogata l'estensione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale** (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente.
- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%-65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute.
- **Prorogata la detrazione Bonus verde**: con la possibilità di portare con l'aliquota di detrazione del 36% le spese sostenute per un massimo di 5.000 euro per interventi relativi a **sistemazione a verde** di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti e delle relative pertinenze o recinzioni e delle parti comuni esterne degli edifici condominiali e a realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell'edificio o dell'unità immobiliare) e coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi/lastrici solari).

Bologna, 29-3-2021

CAMPAGNA FISCALE 2021

Dal 12 Aprile 2021 PRENOTAZIONI e APPUNTAMENTI:

- Lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 10 alle ore 16;
- Giovedì: dalle ore 13 alle ore 18.

Telefonando al n° 391.1049832

Presso le sedi **FAST/CONFESAL** Emilia Romagna:

- ✓ Via Algardi, 09 – Bologna
- ✓ Piazza Medaglie d'oro, 04 – Bologna (interno stazione Bologna C.le)

Email: centroservizi.confesaler@gmail.com